DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1978

relativa al trattamento tariffario delle merci reimportate tal quali nell'ambito del regime di perfezionamento passivo

(78/206/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 [1], relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo, in particolare l'articolo 14,

considerando che, secondo gli articoli 10 e 11 della citata direttiva, l'esenzione parziale o totale dei dazi all'importazione ha luogo deducendo, dall'ammontare dei dazi all'importazione afferenti ai prodotti reimportati, i dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci temporaneamente esportate se queste fossero reimportate nella Comunità dal paese in cui sono state oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento ;

considerando che, nel caso in cui merci tal quali siano reimportate conformemente ad una autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti in virtù dell'articolo 8 della direttiva, l'applicazione di tali disposizioni non è indispensabile e che lo sdoganamento di tali merci può essere semplificato assimilandole alle merci in reintroduzione ; che è opportuno che il loro trattamento tariffario sia determinato secondo le stesse condizioni previste per le merci in reintroduzione, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità [2] e dei suoi regolamenti di applicazione, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, comma a), del regolamento (CEE) n. 754/76 ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il trattamento tariffario applicabile alle merci tal quali, che sono reimportate conformemente ad una autorizzazione accordata dalle autorità competenti in virtù dell'articolo 8 della direttiva 76/119/CEE, è determinato secondo le stesse condizioni previste per le merci in reintroduzione, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 e dei suoi regolamenti di applicazione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva abbia luogo al più tardi il 1° marzo 1978. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
(2) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.